

Bur n. 4 del 15/01/2013

Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2707 del 24 dicembre 2012

DGR n. 989 del 5/06/2012: "Applicazione ai medici veterinari dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della Legge n.833/78 e dell'art.8 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.". INTEGRAZIONE.

Note per la trasparenza:

Integrazione delle disposizioni necessarie per avviare il processo di piena integrazione della Medicina Veterinaria all'interno dell'ACN 23/03/2005 e s.m.i. che disciplina i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari e altre professionalità sanitarie e in particolare ai fini della predisposizione delle prime graduatorie provinciali.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Ai fini dell'applicazione ai Medici veterinari dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni, Medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi), la Giunta regionale con delibera n. 989 del 5/06/2012 ha approvato le disposizioni per l'accesso alla prima graduatoria, e cioè quella del 2012, disponendo la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, onde consentire agli interessati di produrre la domanda e la documentazione richiesta. Il termine, fissato a 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento in oggetto, ha coinciso con il termine del 4 agosto 2012.

Entro tale termine, pertanto, tutti coloro che erano interessati ad accedere alla graduatoria hanno potuto presentare domanda, in deroga alle scadenze contrattuali nel frattempo maturate, ai sensi dell'art. 21, comma 1 dell'ACN 2005 e s.m.i. "*Il professionista, medico specialista, il medico veterinario e delle altre professionalità sanitarie di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture del SSN, in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno apposita domanda.*", ossia entro il 31/01/2011 e entro il 31/01/2012.

Tenuto conto di tali date e sentiti i Comitati Consultivi Zonali della Specialistica, ex art. 24 dell'ACN della Specialistica del 23/03/2005 e s.m.i., sullo stato di avanzamento delle procedure per l'istruttoria delle domande pervenute, è possibile ipotizzare che l'iter di approvazione della graduatoria di cui trattasi si concluda entro la fine del 2012 o l'inizio 2013.

Il comma 13 dell'art. 21 sopracitato, disciplinando l'efficacia delle graduatorie, precisa che "*Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.*"

Premesso ciò, la graduatoria oggetto del presente provvedimento non spiegherà i suoi effetti nell'anno di validità previsto, ma, al fine di salvaguardare gli interessi di tutti coloro che hanno presentato domanda per l'inserimento nella graduatoria entro il 31/01/2011, il 31/01/2012 e il 4/08/2012 (riapertura dei termini), verrà prorogata per tutto l'anno 2013, fino alla stesura della successive graduatorie valide per l'anno 2014, alle quali saranno applicati i criteri di cui all'art. 21 dell'ACN 23/03/2005 e s.m.i.

Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nella DGR n. 989 del 5/06/2012. In particolare, in sede di formazione delle graduatorie di cui all'art. 21 dell'ACN 23/03/2005, si applicano i criteri di valutazione previsti dall'Allegato A, Parte Seconda dell'ACN 29/07/2009 come modificato ed integrato dall'ACN 8/07/2010 - dispositivo n. 2 lett. a) della DGR richiamata - purché compatibili con le disposizioni sull'accesso alla prima graduatoria disciplinate dall'ACN 1/03/2006 e Accordo 30/11/2006.

Si precisa che il presente provvedimento, non avendo carattere innovativo, ma ricognitivo, non necessita di intesa sindacale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 833/78 e dell'art.8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO l'ACN 1 marzo 2006 per l'attuazione della Norma Finale n. 6 dell'ACN 23 marzo 2005;

VISTO il verbale di Accordo del 21 settembre 2006 tra la SISAC e le OO.SS. firmatarie dell'ACN 23 marzo 2005, relativo agli allegati dell'ACN 1 marzo 2006, reso esecutivo in data 30 novembre 2006 a seguito dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente Stato-Regioni;

VISTO l'art. 2-nonies della Legge 26 maggio 2004, n. 138, che prevede che il contratto del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull'intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento della contrattazione collettiva;

PRESO ATTO dell'intesa raggiunta sulla proposta, in data 23 giugno 2011, con le OO.SS. firmatarie degli AA.CC.NN. di categoria;

VISTO la DGR n. 989 del 5/06/2012.

delibera

1. di prorogare, per le motivazioni in premessa indicate, la validità della graduatoria 2012 a tutto il 2013, fino alla stesura delle successive graduatorie valide per l'anno 2014, alle quali saranno applicati i criteri di cui all'art. 21 dell'ACN 23/03/2005 e s.m.i.;
2. di rinviare, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, alle disposizioni contenute nella DGR n. 989 del 5/06/2012. In particolare, in sede di formazione delle graduatorie di cui all'art. 21 dell'ACN 23/03/2005, si applicano i criteri di valutazione previsti dall'Allegato A, Parte Seconda dell'ACN 29/07/2009 come modificato ed integrato dall'ACN 8/07/2010 - dispositivo n. 2 lett. a) della DGR richiamata - purché compatibili con le disposizioni sull'accesso alla prima graduatoria disciplinate dall'ACN 1/03/2006 e Accordo 30/11/2006.
3. di precisare che il presente provvedimento, non avendo carattere innovativo, ma ricognitivo, non necessita di intesa sindacale.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. di incaricare la Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria all'esecuzione del presente atto.
6. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione il presente atto.